

QUESTURA DI MACERATA

CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE DA EROGARSI PRESSO I DIVERSI LOCALI DELLA QUESTURA DI MACERATA

CIG n.: ZE11FF8D25

1) **La Questura di Macerata**, rappresentata dal **Dr. Giancarlo Pallini**, Questore pro-tempore

Posta Elettronica Certificata: utl.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

2) la Sig.ra Camilla Caporali nata a Milano il 31/3/1984 - nella sua qualità di Amministratore delegato della Soc. LIOMATIC S.p.A. in nome e per conto della Società con sede legale in via dell'Orzo nn.3/4 – Fraz. Ponte San Giovanni, Loc. Balanzano, 06135 PERUGIA (PG) il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio di Perugia n. REA: PG210041 - codice fiscale e partita iva n. 02337620542- Posta Elettronica Certificata: ufficiolegale.liomatic@pec.it

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 "Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che "l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell'Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all'art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni" e ancora "piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell'art. 79 del D.P.R. 782/85";
- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dal concessionario in relazione alla disponibilità del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande della Questura di Macerata, comprendenti la sede centrale in Piazza della Libertà 15, l'Ufficio Immigrazione in via Caduti del Lavoro nr 2-4-6, la Caserma P.Paola in via dei Velini nr. 174 ed il Commissariato di P.S. DI Civitanova Marche (MC) in via D'Annunzio nr. 14-16, di esclusiva disponibilità

dell'Amministrazione. I locali potranno essere adibiti ad usi diversi in ragione delle esigenze dell'Ufficio presso cui viene esercitata l'attività;

- i locali e gli spazi adibiti a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale dipendente ed in cui viene svolto il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande sono situati all'interno degli edifici di cui agli indirizzi sopra specificati;
- i locali della Caserma P.Paola di via dei Velini nr. 174 di Macerata, nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del D.P.R. 296/05 sono gestiti dall'agenzia del Demanio, con cui l'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d'uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l'Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
- nei confronti dell'Agenzia del Demanio, corre l'obbligo da parte del gestore del servizio, della corresponsione del canone di concessione con la clausola secondo cui l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello Stato.
- l'Ente ha proceduto, ad esperire la procedura negoziata inviando a ditte specializzate nel settore lettera di invito in data 22/9/2017;
- che in data 22/10/2017 termine ultimo di presentazione delle proposte, sono pervenute n. 2 offerte;
- che dall'esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice nella seduta del 27/10/2017 è venuta nella determinazione di valutare quale migliore offerta quella presentata dalla Società LIOMATIC S.p.A. con sede legale in via dell'Orzo nn.3/4 – Fraz. Ponte San Giovanni, Loc. Balanzano, 06135 PERUGIA (PG) al prezzo di **€ 16.669,00** esente I.V.A. (Allegato 1 e parte integrante del presente contratto) come da decreto di aggiudicazione definitiva della Questura di Macerata in data 30/10/2017 a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

VERIFICATA

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 01.000026407 rilasciata in data 9/11/2017 da B007 O.P.A. SRL Milano - Soc. "S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni" con sede legale in Via Valadier nr. 44 città Roma di € 833,45 predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore;
3. l'esistenza del Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti;

Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. La Questura è indicata con le parole "Amministrazione", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale del Sost.Comm. Paolo Buongarzone quale Direttore dell'esecuzione del contratto;
2. il contraente " Soc. LIOMATIC S.p.A." è indicato con la parola "Impresa".

Articolo 2

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Forma oggetto del presente contratto il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso la Questura di Macerata sita in Macerata consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto e dal “Capitolato Tecnico” e relativi annessi.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico, per le sedi in cui si svolgerà il servizio di distribuzione automatica e relativi annessi, che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati e custoditi agli atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda la Questura che l'Impresa e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notificazione.

Articolo 5

(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)

L'appalto ha la durata di anni **3 (tre)** e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso di esecuzione anticipata del contratto per necessità della Stazione Appaltante, il termine decorre dalla data di effettivo avviamento del servizio.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'Impresa al Fondo Assistenza quale canone per l'attività di distribuzione automatica, è pari ad Euro **16.669,00** in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato 1). I versamenti saranno suddivisi in rate mensili di € 463,03 da versare entro il 5 di ogni mese. Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così

anche, qualora la scadenza dell'appalto cadesse in un giorno non coincidente con l'ultimo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. Il pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg. 7 dalla decorrenza e dalla scadenza dell'appalto.

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: **ZE11FF8D25** e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.;

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P. di S. presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT30I0100503374000000200003 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P. di S. – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria abbreviata come indicato negli atti di gara e per chiarezza, di seguito riprodotto a titolo esemplificativo:

*n. C.I.G. – Provincia – Ufficio (Questura/Ufficio/etc.) – mese – anno – ad es. 5927481 Rm
Questura 05/2016*

L'Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all'Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente o, ove già in possesso, il Durc in corso di validità.

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i listini prezzi comprensivi di IVA indicati nell'allegato 6A al capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto.

Sono a totale carico dell'Impresa, per tutto il periodo contrattuale, le spese per i costi sostenuti per il consumo dell'energia elettrica e acqua, nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi urbani, il canone demaniale, ove dovuto, e comunque tutti gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

L'Impresa si obbliga a versare, con bonifico bancario, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, codice IBAN IT03A0100003245332014356004 durante l'esecuzione del contratto, per le spese relative alle utenze.

Nel caso di un'eventuale proroga del contratto, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di proroga.

Articolo 7

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione "gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (...) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, l. 136/2010). (All. 6 a)

Articolo 8

(Revisione del compenso)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, punto 6, l'Impresa consegna polizza fideiussoria di €. 833,45 n. 01.000026407 in data 9/11/2017 emesso da B007 O.P.A. SRL Milano - Soc. "S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni" con sede legale in Via Valadier nr. 44 città Roma pari al 10% dell'importo contrattuale, quantificato in € 1666,90 (milleseicentosestantasei/90), riferito ad anni 3 (tre), ridotta ex art. 103, D.lgs 50/2016 (codice degli Appalti) così come previsto dall'art.93, comma 7, D.lgs 50/2016.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla / Questura, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno della contraente.

1. La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura.

L'Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell'Interno – IBAN IT30I0100503374000000200003 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 10

(Canone demaniale e altri oneri)

Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell'art. 7 del DPR 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28/12/1998, del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio.

L'accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l'Amministrazione.

Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l'automatica facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale. L'impresa dovrà acquisire dall'Amministrazione e dall'Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.

Sono, altresì a carico dell'Impresa i costi relativi alle utenze di energia elettrica e forza motrice, acqua, telefono, gas, tarsi, canone demaniale e quant'altro necessità per lo svolgimento dell'attività.

Tutti gli oneri a carico della Ditta saranno a carico della stessa fino all'effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.

Articolo 11

(Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale)

1. Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal "Capitolato Tecnico" e relativi allegati.
2. L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antinfortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

Articolo 12

(Requisiti del personale impiegato)

1. L'Impresa affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Questura ed in regola con le leggi sanitarie.
2. Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla Questura i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.
3. Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio della Questura se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".
4. L'Impresa si obbliga a sollevare la Questura da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d'opera da loro offerte.
5. Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.
6. Il Fondo Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.
7. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

Articolo 13

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei

riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.

2. L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

Articolo 14

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 15

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla Questura che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25.

Articolo 17

(Tutela contro azione di terzi)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà consegnare alla Questura copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 250.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
3. L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
4. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro alla Questura, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, la Questura potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 18

(Vigilanza sulle operazioni)

1. La Questura, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.
2. La Questura ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.
3. Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Articolo 19

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico;
- c) Utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 9 e 15.

Articolo 20

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

1. L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, per conoscenza, all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 21

(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto.
3. Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l'impresa può controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.

Articolo 22

(Determinazione delle penalità)

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, la Questura applica, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).
2. La Questura ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.

3. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dalla Questura e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

Articolo 23

(Applicazione delle penalità)

1. L'importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con la Questura.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.
4. Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 24

(Richieste di abbandono di penalità)

1. Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Questura, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.
2. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Questura notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.
3. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura.
4. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 25

(Subappalto del servizio)

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 26

(Recesso e Risoluzione del contratto)

1. La Questura, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - c) in caso di fallimento del contraente;

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

2. La Questura può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e la Questura non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
 - d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
 - f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - g) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del "Rappresentante dell'Impresa" di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - i) nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
4. Con la risoluzione del contratto, la Questura ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Questura rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
5. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.

6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
7. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
8. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura sui beni dell'Impresa.
10. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
 - a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
 - b. nel caso in cui la Questura richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo.
11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 27

(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

Articolo 28

(Clausola risolutiva espressa)

In ragione dell'immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d'appalto. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto.

Articolo 29

(Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- la Questura elegge il proprio domicilio in via dei Velini n. 174 - CAP 62100 - MACERATA (MC),
- l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Ponte San Giovanni, loc. Balanzano Via dell'orzo n.3 - Cap. 06135.

Articolo 30

(Spese contrattuali)

1. L'Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, alla Questura.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, la Questura ha facoltà di richiedere all'Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 31

(Riservatezza)

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente..

Articolo 32

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall'Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Questura compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai

sensi di legge.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso la Questura per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

d) Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Questura.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Lorenzo Sabatucci indirizzo di posta elettronica: utl.quest.mc@pecps.poliziadistato.it

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura di Macerata

Articolo 33

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

1. Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
2. All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 34

(Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Macerata.

Data, 16/11/2017

LA QUESTURA

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

Data, _____

L'IMPRESA

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

- VISTA la Legge 12 novembre 1964 n. 1279 istitutiva del Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 – Statuto del Fondo di Assistenza per il personale della P.S.;
- VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” in cui il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
- PREMESSO che con nota nr. 23032 del 07.09.2017, il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato ha invitato il Sig. Questore di Macerata all’espletamento della pubblica gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli appalti pubblici per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso la Questura di Macerata;
- VISTA la Determina a contrarre per l’affidamento in data 08.09.2017;
- VISTA la lettera di invito del 22.09.2017 , indirizzata a n. 2 ditte specializzate nel settore, individuate attraverso l’avviso di indagine di mercato del 11.09.2017, nella quale è stato fissato il termine di presentazione delle offerte alle ore 23:00 del giorno 22.10.2017 e la prima seduta di gara il 25.10.2017;
- VISTO il proprio Decreto di nomina della Commissione di gara in data 24.10.2017, al fine di attendere alle procedure ad evidenza pubblica alla quale hanno partecipato n. 2 imprese concorrenti;
- VISTO il verbale n. 2 del 27.10.2017 in cui la Commissione di gara, costituita per il controllo e valutazione della documentazione amministrativa e verifica dei requisiti di partecipazione, ha proposto di aggiudicare la gara alla Soc. LIOMATIC;
- VISTA la corretta documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo, posseduti dalla Società LIOMATIC;

Ministero dell'Interno



Questura di Macerata

U.T.L.P. - 2ª Sez. - Infrastrutture

Prot.: 0044444 del 30/10.2017 Uscita Cod. Amm. m_k

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

DECRETA

l'aggiudicazione della pubblica gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso i diversi locali della Questura di Macerata alla ditta LIOMATIC con sede in via DELL'Orzo (Località Balanzano) 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG), per l'importo di €. 16.669,00 (Euro sedicimilaseicentosessantannove/00), per anni 3.

Macerata, li 30 ottobre 2017

IL QUESTORE
(Pallini)





Allegato 3

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Alla **QUESTURA DI MACERATA**
Via dei Velini nr. 174 — 62100 MACERATA
Riferimento codice CIG n.: ZE11FF8D25

Pubblica gara per l'affidamento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, del servizio di gestione della distribuzione automatica di alimenti e bevande presso i diversi locali della Questura di Macerata

Periodo 2017 2020

Il/la sottoscritto **ILARIA CAPORALI**

(cognome e nome)
nato a MILANO (MI), il 10/10/82
(luogo) (prov.) (data)
residente a PERUGIA (PG), Via ORAZIO ANTINORI, n.27/D
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente "LIOMATIC SPA"

con sede legale in PERUGIA (PG), Fraz. PONTE SAN GIOVANNI, Loc. Balanzano (PG), via DELL'ORZO, n. 3
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 Società (art. 45, D.Lgs. 50/2016); specificare tipo SOCIETA' PER AZIONI

- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 Consorzio stabile (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 tipo orizzontale tipo verticale costituito non costituito;
 Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 tipo orizzontale tipo verticale non costituito
 Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 costituito non costituito;
 Mandante di Consorzio ordinario non costituito (art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 GEIE (art. 45, D.Lgs. 50/2016).

OFFRE

il rialzo unico e incondizionato del 111% (in cifre),
(dicasì Centoundici virgola zero per cento) (in lettere),

sull'importo posto a base di gara di € 7.900,00 (IVA esclusa).

1/2

Offerta economica
Gestione DA
CIG n.: ZE11FF8D25

Ilaria Caporali
Firma autografa
Ilaria Caporali
Via dei Velini, 174
62100 Macerata

L'importo degli oneri per la sicurezza è indicato in €. 253,98


DICHIARA

– il prezzo complessivo offerto da corrispondere al Fondo di Assistenza, per il servizio oggetto di affidamento, risulta, pertanto, dall'importo posto a base di gara di € 7.900,00(esclusa IVA) e dal rialzo offerto di € 8.769,00 (esclusa IVA), per un totale complessivo di € 16.669,00(esclusa IVA) da corrispondere al Fondo di Assistenza, cui si somma l'importo degli oneri per la sicurezza indicati in €.253,98

–il periodo di validità dell'offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione dell'offerta stessa.

–l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

PERUGIA _____, il 25/09/17 _____
(luogo, data)


Firma

(timbro e firma leggibile)

N.B.:

~~In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D. Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.~~

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d'identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante



Questura di Macerata

**CAPITOLATO TECNICO
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE DA EROGARSI
PRESSO I DIVERSI LOCALI DELLA QUESTURA DI
MACERATA**

CIG n.: ZE11FF8D25



Questura di Macerata

INDICE

PREMESSA

- 1.1. Rappresentante per la Questura di Macerata
- 1.2. Rappresentante per l'Impresa
- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande
- Art. 3 - Oneri a carico dell'Impresa
- Art. 4 – Responsabile dell'Impresa
- Art. 5 – Locali dati in uso per la gestione dei servizi e utilizzo
- Art. 6 – Rifiuti
- Art. 7 – Ulteriori oneri
- Art. 8 – Attività di controllo e garanzie
- Art. 9 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore
- Art. 10 – Funzione di vigilanza, contestazione delle inadempienze e penalità
- Art. 11 – Riservatezza
- Art. 12 – Privacy
- Art. 13 – Rinvio



Questura di Macerata

PREMESSA

Il presente Capitolato definisce le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso i diversi locali della Questura di Macerata costituisce parte integrante del contratto (riferimento CIG n.: ZE11FF8D25)

1.1 Rappresentante per la Questura di Macerata – rappresentato da Questore pro-tempore cui fa capo la Direzione e tutte le attività relative allo svolgimento dei servizi, ivi compresa la competenza ad intrattenere rapporti formali con i rappresentanti della Impresa di cui al successivo punto 1.2.

1.2 Rappresentante per l'Impresa – L'impresa deve nominare e comunicare al Questura di Macerata entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile qualificato, per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, come meglio specificato nel capitolato.

ART. 1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso i diversi locali della Questura di Macerata.

ART. 2

(Servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande)

Per il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande la ditta si impegna a fornire generi di prima qualità e di marche conosciute e apprezzate a livello nazionale.

In proposito l'Impresa dovrà assicurare la vendita dei prodotti previsti nel listino allegato 6 A, ai prezzi in esso indicati, relativi ai prodotti principali, comprensivi di iva..

Altre tipologie di prodotti, non previste nel citato allegato A, potranno essere concordate con il rappresentante della Questura di Macerata

Sui prodotti dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i prezzi di vendita.

I prodotti in vendita dovranno essere disponibili in quantità sufficiente e con rifornimento costante e vario, osservando le norme per una buona conservazione igienica degli stessi.

Dovranno essere attivate le chiavette convenzionate, con una riduzione dei prezzi esposti per la fidelizzazione, da fornire al personale che intenda farne uso; il costo della singola chiavetta non potrà eccedere gli € 5,00.

L'impresa dovrà garantire l'installazione di macchine distributrici di ultima generazione, anche con prodotti in cialde, freschi e/o da preparare al momento (es. spremute di arancia, ecc).

La collocazione delle macchine per la distribuzione automatica deve essere concordata tra la Questura di Macerata e la Ditta a seconda delle esigenze, presso le seguenti zone:

- Sede centrale in Piazza della Libertà 15 Macerata;
- Ufficio Immigrazione in via Caduti del lavoro Macerata;



Questura di Macerata

- Caserma P.Paola in via dei Velini nr. 174 Macerata
- Commissariato di P.S. di Civitanova Marche (MC) in via D'Annunzio nr. 14-16

L'Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completi, efficienti ed in perfetta regola d'arte i servizi di cui sopra.

ART. 3

(Oneri a carico dell'Impresa)

L'impresa provvede alle spese relative alle utenze di energia elettrica e forza motrice, acqua, del canone demaniale, qualora dovuto, e quant'altro necessita per lo svolgimento dell'attività fatte salve le spese per danni causati dall'Impresa stessa.

L'impresa provvede con spese a proprio carico all'acquisto dei generi alimentari e delle bevande che dovranno essere selezionati, forniti da aziende qualificate ed in regola con le normative del settore alimentare, anche europee.

A tal proposito si richiama quanto disposto dal Regolamento CE 178/2002 (recepito in Italia con il D. Lgs. 5 maggio 2006, n. 190), e dal Regolamento CE 852/2004 (recepito in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007 che prevede l'obbligo di applicazione del protocollo HACCP per tutti gli operatori a qualsiasi livello della catena produttiva alimentare.

L'impresa dovrà acquisire dai suoi fornitori e rendere disponibili all'Amministrazione idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia, fermo restando che l'attività ispettiva che l'Amministrazione effettuerà dovrà basarsi sulle procedure delle analisi dei rischi e delle individuazioni dei punti critici, anche in attuazione di normative comunitarie in materia.

Provvede, altresì, al trasporto delle derrate e bevande presso i locali.

Provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria nonché a tutti gli interventi di riparazione conservativa necessari per garantire l'efficienza delle macchinette distributrici, **garantendo una tempistica degli interventi contenuta nel termine massimo di ore 12**

L'impresa garantisce anche il pieno rispetto di tutte le leggi sanitarie vigenti in materia di alimentazione ed, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii. Si impegna anche all'osservanza della normativa igienico - sanitaria e, particolarmente, di quella prevista dagli articoli dal 37 al 42 del D.P.R. n. 327/1980 e ss.mm.ii.

L'impresa ha l'obbligo di presentare copia di idonea assicurazione per la responsabilità civile verso terzi presso Compagnia assicuratrice in relazione ai rischi derivanti dalla propria attività ed in particolare da avvelenamenti ed intossicazioni dovuti ad ingerimenti da parte dei fruitori del servizio, nonché da incidenti derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. La relativa polizza dovrà essere esibita all'Amministrazione prima della decorrenza del contratto per l'approvazione e per le eventuali modifiche, con l'indicazione dei massimali minimi previsti per legge.

Nella settimana in cui l'appalto avrà inizio, in data da concordare, il responsabile della ditta e l'incaricato dell'Amministrazione effettueranno un sopralluogo nei locali in cui il servizio verrà svolto al fine di redigere un verbale di assegnazione in uso. Detto verbale, redatto in duplice copia, verrà sottoscritto dal responsabile della ditta e dall'incaricato dell'Amministrazione.



Questura di Macerata

L'Impresa dovrà provvedere all'acquisizione, qualora necessario, delle autorizzazioni preventive, di carattere sanitario e/o commerciale per l'espletamento del servizio che deve assicurare.

ART. 4 **(Responsabile dell'Impresa)**

Responsabile dell'Impresa: il Referente unico

L'impresa dovrà trasmettere per iscritto il nominativo del dipendente designato come responsabile dell'Impresa, ed il soggetto designato come referente unico nei rapporti con la Questura di Macerata per le prestazioni contrattuali, che dovrà essere costantemente reperibile nell'intero arco di tempo in cui si svolge il servizio oggetto del presente capitolato.

Relativamente al referente unico, oltre al nominativo, dovrà essere fornito, entro lo stesso termine, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà rendere perfettamente funzionante un servizio di reperibilità e pronto intervento, oltre quello previsto in altro articolo del presente capitolato, dalle ore 20 alle ore 24 per attivare urgentemente interventi di emergenza richiesti dall'Amministrazione.

Il Referente unico è tenuto a far capo alla Questura di Macerata per tutte le comunicazioni concernenti il presente appalto ed è tenuto ad assicurare l'efficace e continuo collegamento con il Direttore della struttura ovvero con il responsabile designato durante tutto l'espletamento del servizio. In caso di assenza del Referente unico, l'Impresa deve comunicare immediatamente alla Questura di Macerata il nominativo del sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni inoltrate al Referente unico, si intenderanno comunicate direttamente all'Impresa.

ART. 5 **(Locali dati in uso per la gestione dei servizi e utilizzo)**

I locali/aree di proprietà dell'Amministrazione, in uso all'impresa, saranno oggetto di verbale, firmato dalle parti.

L'impresa è tenuta ad usare i locali/aree per la destinazione d'uso fissata e con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene dato in custodia.

L'assegnatario si assume la completa responsabilità degli spazi assegnati, l'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi.

E' fatto divieto all'Impresa di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio.

L'Impresa è obbligata a fornire, ad ogni richiesta della Questura di Macerata, tutte le documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza.

ART. 6 **(Rifiuti)**

I rifiuti solidi dei distributori automatici dovranno essere raccolti in sacchi di plastica, forniti e a totale carico dell'Impresa, secondo la normativa in vigore e convogliati



Questura di Macerata

negli appositi contenitori pubblici per la raccolta differenziata secondo gli orari e le modalità stabiliti dal Comune.

ART. 7

(Ulteriori oneri)

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti i distributori automatici installati e la loro riparazione.

Dell'avvenuto pagamento del corrispettivo alla Questura di Macerata, dei canoni demaniali, delle utenze e degli altri oneri dovuti, l'Impresa dovrà dare comunicazione alla Questura di Macerata trasmettendo la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento e pagamento, corredata della causale relativa al periodo, entro 10 giorni dalla pagamento delle stesse.

Nel caso in cui l'Impresa non provvederà al pagamento delle bollette ed altri oneri a suo carico, il Fondo di Assistenza potrà rivalersi sulla polizza fideiussoria appositamente sottoscritta dalla Ditta, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.
- utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali comunque da permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento delle apparecchiature e dei componenti che saranno chiamati a gestire per i servizi. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche.
- produrre copia della polizza di assicurazione RC per danni e verso terzi contro gli incidenti di tutti i servizi appaltati, dall'inizio degli stessi fino al termine finale.

E' fatto altresì divieto all'Impresa di:

- Trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio.
- Introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive, ovvero materiali non necessari alle pulizie.
- Intralciare passaggi, corridoi, vie di fuga, uscite degli ascensori ed uscite di sicurezza con materiali e macchinari di qualsiasi natura.

L'Impresa è obbligata a fornire, ad ogni richiesta del Fondo Assistenza, tutte le documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza.

ART. 8

(Attività di controllo e garanzie)

Generalità

Il rappresentante dell'Amministrazione pone in atto i controlli riguardanti le seguenti aree di interesse:



Questura di Macerata

- ✓ modalità di conservazione degli alimenti;
- ✓ andamento generale del servizio;
- ✓ pulizia e igiene delle macchine distributrici;
- ✓ modi e tempi dell'approvvigionamento dei distributori automatici.

L'attività deve mirare all'accertamento della perfetta ed uniforme osservanza delle previsioni contenute nel contratto e nel presente Capitolato, nonché di ogni altra previsione legislativa in materia. I suddetti controlli devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di controllo di qualità e/o autocontrollo effettuati dall'Impresa.

Garanzie

Nei locali/aree ove sono collocate le macchinette distributrici è consentito l'accesso solo ed esclusivamente al personale incaricato dall'Impresa, nonché agli addetti alla manutenzione ed ai controlli richiesti dalla Questura di Macerata e necessari al buon funzionamento del servizio.

ART. 9

(Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese conseguenti:

- produrre copia della polizza di assicurazione RC per danni e verso terzi contro gli incidenti di tutti i servizi appaltati, dall'inizio degli stessi fino al termine finale.

E' fatto altresì divieto all'Impresa di:

- Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio.

L'Impresa è obbligata a fornire, ad ogni richiesta della Questura di Macerata tutte le documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza.

ART. 10

(Funzione di vigilanza, contestazione delle inadempienze e penalità)

La vigilanza quotidiana è affidata al Direttore dell'esecuzione che ha l'obbligo di informare tempestivamente Questura di Macerata di tutti gli inadempimenti di cui ai successivi commi.

Al Direttore dell'esecuzione devono essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela. Egli provvede, nel caso l'Impresa durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, a notificare quanto prima e comunque entro le ventiquattrore successive, una formale diffida, nelle forme previste dall'art. 4 del contratto, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità.

I controlli posti in essere dalla Questura di Macerata devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra forma di "controllo di qualità e/o autocontrollo" effettuato dall'Impresa, anche in esecuzione del presente Capitolato.

Nei casi in cui l'attività di controllo evidenzi l'esistenza di manchevolezze o inadempienze in ordine alle prescrizioni contrattuali e del presente Capitolato, il rappresentante della Questura di Macerata formalizza la contestazione scritta secondo le modalità e con le conseguenze previste dal contratto.



Questura di Macerata

Sulla base della gravità delle singole inadempienze accertate, la Questura di Macerata determina l'applicazione di una penalità, calcolata secondo le modalità previste dal contratto.

In caso di inadempienze, saranno applicate le penalità indicate nel contratto.

Tale penalità deve essere comunque rapportata al valore economico della prestazione non effettuata o effettuata male, ed al "disagio" e/o "danno" arrecato all'Amministrazione/Fondo Assistenza.

Le penalità saranno incamerate nei modi indicati dal Contratto.

Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa essere derivato ritardo, difficoltà o impossibilità a adempiere agli obblighi contrattuali, deve essere comunicato entro 2 (due) giorni dal verificarsi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, anche attraverso gli Organi competenti.

E' fatta salva per l'Amministrazione, in ogni caso, l'azione per il risarcimento del danno.

Per ragioni di sicurezza il personale deve essere adeguatamente identificato ed in regola con le norme sull'impiego.

ART. 11

(Riservatezza)

L'Impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 12

(privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali.

ART. 13

(rinvio)

Per tutto ciò non disciplinato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni relative:

- alla legge ed al regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- al codice civile ed alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati
- alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Macerata 16/11/2017

LISTINO PREZZI

ALLEGATO 6 A

LISTINO PREZZI DEI PRODOTTI PRINCIPALI IN NUMERO MAX DI 6 (ES. BEVANDE CALDE, CORNETTO, ACQUA, UN TIPO DI SUCCO) PREDISPOSTO A CURA DELLA QUESTURA DI MACERATA 2017-2020.

ARTICOLO	
ACQUA MINERALE	€ 0,45
ARANCIATA LATTINA	
BIRRA LATTINA	
CAFFE'	€ 0,45
CAFFE' DECAFFEINATO	
CAFFE' FREDDO	
CAPPUCCINO	€ 0,45
CARAMELLE GUSTI VARI PACCHETTO	
CIOCCOLATA CALDA	
COCA COLA LATTINA	
CORNETTO	
CRACKERS MONOPORZIONE	€ 0,65
FAZZOLETTI CARTA PACCHETTO	
FERRERO ROCHER X 5 PZ.	
FIESTA	€ 0,65
GOMMA DA MASTICARE SCATOLA	
GOMMA DA MASTICARE STICK	
HALLS CARAMELLE STICK	
KINDER BROSS	
KINDER CEREALI	
KINDER DELICE	
KIT KAT	
LATTE	
LION SNACK	
M & M	
MON CHERY X 5 PZ.	
PATATINE BUSTA GR.50	
PIZZETTE	
SAILA BUSTINE	
SAILA SCATOLA	
SALATINI BUSTA GR.50	
SUCCHI DI FRUTTA GUSTI VARI	€ 0,70
THE	
THE FREDDO	
TISANE GUSTI VARI	
TRAMEZZINO	



Questura di Macerata

Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(redatto ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n.81/2008)

**Relativo al SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI
UFFICI DELLA QUESTURA DI MACERATA,
comprendenti i locali siti in Macerata Piazza della Libertà 15;
via Caduti del Lavoro; via dei Velini 174 e del
Commissariato di P.S. di Civitanova Marche via
G.D'Annunzio 14**

Sommario

PREMESSE.....	3
ANAGRAFICA DELL'APPALTO	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	3
DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE.....	3
DATI IDENTIFICATIVI DEL REPARTO OGGETTO DEGLI APPALTI.....	3
DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA APPALTATRICE.....	4
NOTIZIE INTEGRATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	5
ANALISI DEI RISCHI DA INTERFERENZE	6
INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI INERENTI LE ATTIVITA' ESTERNE SOCIETA' LIOMATIC S.p.A. –	7
CONSIDERAZIONI D CARATTERE GENERALE.....	7
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE.....	9
CONCLUSIONI	10

PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza, che dovranno essere adottate dalle imprese appaltatrici al fine di eliminare le interferenze, in ottemperanza all'art.26, comma 3 del D. Lgs. N. 81/08, così come modificato dal D. Lgs. n.106/09, e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le Società che svolgeranno lavori e servizi in appalto, in riferimento ai rischi specifici da interferenza.

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite alle Imprese appaltatrici informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui sono destinate a operare le ditte appaltatrici nell'espletamento degli appalti e suite misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti I seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appalti diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

- Somministrazione generi di ristoro mediante installazione di distributori automatici.
- Trasporto e consegna del materiale da parte dell'impresa aggiudicataria. Scarico del materiale.
- Trasporto dei distributori (la prima volta o in occasione di eventuali sostituzioni) fino al raggiungimento del punto di installazione e messa in servizio del macchinario.
- Rifornimento e pulizia dei distributori
- Verifica del funzionamento generale dei distributori.

DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE

- Denominazione: Questura
- Indirizzo: Piazza della Libertà 2 - 62100 MACERATA
- Telefono: 0733-2541

DATI IDENTIFICATIVI DEL REPARTO OGGETTO DEGLI APPALTI

- Organismi della Polizia di Stato di Macerata e provincia
- Datore di Lavoro: Questore Pro-tempore

- R.S.P.P. della Questura: Tomassoni Michele
- Medico Competente: Dott. Fabio Frascarelli Gervasi

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA APPALTATRICE

- Denominazione: Liomatic S.P.A
- Indirizzo: Via dell'Orzo 3 - Perugia
- Telefono: 075 540361

NOTIZIE INTEGRATIVE AI FINI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

a. QUESTURA:

Presso la Questura sono state nominate e sono operative le seguenti figure e/o servizi in ambito della sicurezza sul lavoro:

- Preposti;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Servizio Gestione Emergenze;
- Servizio di Primo Soccorso;
- Squadra Antincendio;
- Responsabili della vigilanza sul divieto di fumo;
- Medico Competente.

Il personale della Questura, inoltre, è informato sulla normative in parola e gli operatori che svolgono incarichi che comportano particolari rischi sono tutti informati, formati e addestrati;

b. La Ditta appaltatrice dovrà dichiarare che:

- è iscritte alla camera di commercio, industria e artigianato;
- possiede l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori inseriti nei contratti d'appalto;
- utilizza le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n.81/2008 modificato e integrato dal D. Lgs. n.106/2009,
- ha fornito ai propri lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuate conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa; inoltre il personale dipendente è stato informato, formato e addestrato sul loro utilizzo e manutenzione;
- ha informato, formato e addestrato i dipendenti:

(1) sul D. Lgs, n.81/2008 modificato e integrato dal D. Lgs. n.106/2009;

(2) sull'utilizzo dei prodotti utilizzati nell'espletamento della propria attività;

(3) sul trattamento e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali;

(4) sull'obbligo dell'utilizzo della segnaletica di sicurezza,

(5) sul rischio di contaminazione biologica e/o chimica;

- il personale dipendente è assunto regolarmente e gli vengono versati i contributi previsti dalle normative in vigore;

c. la Ditta, inoltre:

- prenderà visione del documento dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 modificato e integrato dal D. Lgs, n,106/2009;
- riceverà dal R.S.P.P. della Questura ogni altro elemento conoscitivo:
 - sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la ditta è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - sulla necessità dell'informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Datori di Lavoro (Questura e Società appaltatrice), e/o i loro referenti delegati, dovranno promuovere la cooperazione e il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il datore di lavoro, o referente di sede, potrà ordinare la sospensione del servizio in oggetto disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Di seguito viene riportata una valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Tale valutazione viene sinteticamente riportata di seguito:

a. pericolo di inciampo e di scivolamento su pavimento bagnato

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

b. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice: interdizione del transito nel locale/spazio d'intervento, comunque effettuazione del lavoro in orario di non funzionamento del Poligono;

